

COMUNE DI PORTE DI RENDENA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 44

del Consiglio Comunale

Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO:

Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2025

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **SEDICI** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **18.00**, nella Sala Consiliare presso il Municipio di Vigo Rendena, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Sig.:

Pellegrini Enrico – Sindaco Chiappani Nicola Chiappani Paola Dallavalle Federico Defranceschi Giuseppe Dorna Paolo Faoro Giuliana Fioroni Fernanda Valentini Alberto

Assenti i Sig.://

Cantonati Massimo Dalbon Walter Giordani Thomas Stefani Alessio Valentini Daria Viviani Ugo

Assiste il Segretario comunale Masè dott.ssa Elsa.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato. Sono stati nominati in apertura di seduta in qualità di scrutatori i Sig.ri Dallavalle Federico e Fioroni Fernanda e designato alla firma del verbale e delle deliberazioni la Sig.ra Chiappani Paola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge Regionale n. 15 di data 24/07/2015, pubblicata sul B.U. n.31, supplemento 2, del 04/08/2015 ha istituito, a decorrere al 1° gennaio 2016, il Comune di Porte di Rendena mediante fusione dei Comuni di Villa Rendena, Darè e Vigo Rendena;

Vista/o:

- L.P. n. 14 del 30 dicembre 2014 (legge finanziaria provinciale per il 2015), pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 52/I-II del 31 dicembre 2014;
- L.P. n. 9 del 3 giugno 2015 (legge di assestamento di bilancio 2015) pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 22/I-II del 4 giugno 2015;
- Articolo 1 comma 9ter del D.L. n. 4/2015, come convertito dalla L. n. 34/2015, modificativo dell'articolo 14 del D.L.vo n. 23/2011;
- L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016), pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52 dd. 30 dicembre 2015 Articolo 18;
- L.P. n. 20 del 29 dicembre 2016 (legge di stabilità provinciale per il 2017, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 30 dicembre 2016);
- L.P. n. 9 del 2 agosto 2017 (legge di assestamento di bilancio 2017) pubblicata sul Numero Straordinario n. 4 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2017;
- L.P. n. 18 del 29 dicembre 2017 (legge di stabilità provinciale per il 2018, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 29 dicembre 2017);
- L.P. n. 15 del 3 agosto 2018 (legge di assestamento di bilancio 2018) pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2018;
- L.P. n. 5 del 6 agosto 2019 (legge di assestamento di bilancio 2019) pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 31/Sez. gen. 6 agosto 2019;
- L.P. n. 13 del 23 dicembre 2019 (legge di stabilità provinciale per il 2020, pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 51/Sez. gen. del 24 dicembre 2019);
- L.P. n. 2 del 23 marzo 2020, pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 12 23 marzo 2020;
- L.P. n. 3 del 13 maggio 2020, pubblicata sul Numero Straordinario n. 6 al B.U.R. n. 19 13 maggio 2020;
- L.P. n. 6 6 agosto 2020 (legge di assestamento di bilancio 2020), pubblicata (nella versione in rettifica) sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 32 del 7 agosto 2020;
- L.P. n. 10 23 ottobre 2020, pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 43 del 22 ottobre 2020:
- L.P. n. 13 30 novembre 2020, pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 48 del 30 novembre 2020;
- L.P. n. 16 28 dicembre 2020 (legge di stabilità provinciale 2021), pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52/Sez. gen. del 28 dicembre 2020;
- L.P. n. 7 17 maggio 2021, pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 19/Sez. gen. del 17 maggio 2021;
- L.P. n. 22 27 dicembre 2021 (legge di stabilità provinciale 2022), pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 51/Sez. gen. del 27 dicembre 2021;
- L.P. n. 3 del 15 marzo 2022, pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 10 del 15 marzo 2022;
- L.P. n. 20 29 dicembre 2022 (legge di stabilità provinciale 2023), pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 52/Sez. gen. del 29 dicembre 2022;
- L.P. n. 4 del 26 maggio 2023, pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 21 del 26 maggio 2023:
- L.P. n. 9 del 8 agosto 2023, pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 31 del 8 agosto 2023;

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025 dd. 18/11/2024;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione consiliare n.43 di data odierna;

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2025 rimangono quelle fissate dalla citata disciplina per l'anno 2023 e 2024 e sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad € 464,42 (quattrocentosessantaquattrovirgolaquarantadue) che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione giuntale n. 7 del 18/01/2017;

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2024, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione

delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare, di assimilare, all' art. 5 comma 1, ad abitazione principale le seguenti fattispecie:

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 21. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
 - 1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il primo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 - 2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sull'anno 2025 relative alle diverse fattispecie, mantenendo invariate le aliquote, le detrazioni e le deduzioni già previste per l'anno 2023 e 2024:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	464,42	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		

Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%	
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D6	0,55%	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4 e D9	0,79%	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%	1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%	1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%	

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018.

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 09, contrari ed astenuti nessuno su n. 09 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta

DELIBERA

 di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2025:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	464,42	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative	0,00%		

pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%	
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%	
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D6	0,55%	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4 e D9	0,79%	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%	1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%	1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%	

- 2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento, con voti espressi nelle forme di legge favorevoli n. 09, contrari ed astenuti nessuno, su n. 09 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- 4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.



Il Sindaco Pellegrini Enrico Il Segretario comunale Masè dott.ssa Elsa Il Consigliere designato Chiappani Paola Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
- > certificazione di pubblicazione.